

Testo integrato della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio per i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas

PARTE I

Criteri generali di determinazione del costo riconosciuto secondo il modello ROSS per il periodo 2024-2031 (TIROSS 2024-2031)

Schema di articolato predisposto dagli Uffici dell'Autorità
(vd punto 3.5 del documento per la consultazione 655/2022/R/com)

INDICE

SEZIONE I DEFINIZIONI, AMBITO DI APPLICAZIONE, DISPOSIZIONI GENERALI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE	4
TITOLO 1 DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE	4
Articolo 1 Definizioni.....	4
Articolo 2 Ambito di applicazione.....	5
TITOLO 2 DISPOSIZIONI GENERALI	6
Articolo 3 Durata dei periodi di regolazione	6
Articolo 4 Acquisizione proiezioni di spesa	6
Articolo 5 Disposizioni generali in materia tariffaria (c.d. tariff decoupling).....	6
Articolo 6 Criteri generali per l'ammissibilità ai riconoscimenti tariffari.....	7
TITOLO 3 DISPOSIZIONI TRANSITORIE	7
Articolo 7 Recupero di efficienza conseguiti alla data di cut-off.....	7
Articolo 8 Discontinuità nell'applicazione dei tassi di inflazione	8
SEZIONE II TRATTAMENTO DELLA SPESA TOTALE SOSTENUTA DOPO LA DATA DI <i>CUT-OFF</i>	9
TITOLO 1 <i>BASELINE</i> DI SPESA TOTALE	9
Articolo 9 Definizione della baseline di spesa totale.....	9
Articolo 10 Aggiornamento della baseline per l'inflazione.....	10
Articolo 11 Aggiornamento della baseline dei costi operativi	10
Articolo 12 Tasso di riduzione annuale dei costi riconosciuti a copertura dei costi operativi (x-factor).....	11
Articolo 13 Meccanismi di gestione delle incertezze relative ai costi operativi (Y-factor)	11
Articolo 14 Tasso di variazione per la copertura di costi incrementali legati a nuovi investimenti (Z-factor).....	11
Articolo 15 Principi generali per l'individuazione delle voci di costo relative a costi operativi ammissibili ai riconoscimenti tariffari.....	12
TITOLO 2 INCENTIVI ALL'EFFICIENZA	13
Articolo 16 Criteri generali per il calcolo degli incentivi all'efficienza.....	13
Articolo 17 Sharing del recupero di efficienza totale allocato agli investimenti... 13	
Articolo 18 Menu degli incentivi per la quota del recupero di efficienza totale allocata alla gestione operativa.....	14
Articolo 19 Schema a basso potenziale di incentivo	14
Articolo 20 Schema ad alto potenziale di incentivo	14
Articolo 21 Baseline per i costi operativi per il primo anno del periodo regolatorio successivo	15
Articolo 22 Bundling di attività	15

Articolo 23 Meccanismo di monitoraggio	16
TITOLO 3 SPESA AMMISSIBILE AI RICONOSCIMENTI TARIFFARI	16
Articolo 24 Spesa ammessa ai riconoscimenti tariffari	16
Articolo 25 Tassi di capitalizzazione.....	16
Articolo 26 Slow money	17
Articolo 27 Fast money.....	17
SEZIONE III CAPITALE INVESTITO AI FINI REGOLATORI	18
TITOLO 1 ASPETTI GENERALI	18
Articolo 28 Composizione del capitale investito ai fini regolatori.....	18
TITOLO 2 COMPONENTI DEL CAPITALE INVESTITO RELATIVE A CESPITI ESISTENTI ALLA DATA DI <i>CUT-OFF</i>	18
Articolo 29 Partite relativi a cespiti in esercizio alla data di cut-off	18
Articolo 30 Aggiornamento annuale del valore delle partite relative a cespiti in esercizio alla data di cut-off	19
Articolo 31 Dismissioni di cespiti esistenti alla data di cut-off.....	19
TITOLO 3 COMPONENTI DEL CAPITALE INVESTITO RELATIVE A CESPITI ENTRATI IN ESERCIZIO SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI <i>CUT-OFF</i>	19
Articolo 32 Immobilizzazioni lorde relative a cespiti entrati in esercizio successivamente alla data di cut-off.....	19
Articolo 33 Fondo ammortamento relativo ai cespiti entrati in esercizio successivamente alla data di cut-off.....	20
Articolo 34 Immobilizzazioni in corso	20
Articolo 35 Altre partite.....	20
SEZIONE IV COSTO DEL CAPITALE	21
TITOLO 1 TASSO DI REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO	21
TITOLO 2 REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO	21
Articolo 36 Remunerazione del capitale investito netto ai fini regolatori	21
TITOLO 3 AMMORTAMENTI	22
Articolo 37 Ammortamento dello stock di cespiti esistenti alla data di cut-off	22
Articolo 38 Ammortamento dello stock di cespiti entrati in esercizio dopo il cut- off	22
SEZIONE V RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO DELLA SPESA	23
TITOLO 1 RENDICONTAZIONE DELLA SPESA	23
Articolo 39 Raccolte dati	23
SEZIONE VI ANALISI DEI REENDIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI	23

SEZIONE I

DEFINIZIONI, AMBITO DI APPLICAZIONE, DISPOSIZIONI GENERALI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

TITOLO 1 DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 *Definizioni*

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel Testo integrato della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio per i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas per il periodo 2024-2031 (di seguito: TIROSS 2024-2031), si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e le seguenti definizioni:
- **Autorità** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
 - **CSEA** è la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
 - **data di cut-off** è il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di prima applicazione della regolazione **ROSS**;
 - **ROSS-integrale** è la configurazione del modello di regolazione per obiettivi di spesa e di servizio che si basa su analisi di *business plan* predisposti dalle imprese e validati dall'Autorità;
 - **ROSS-base-R** è la configurazione del modello di regolazione per obiettivi di spesa e di servizio che non prevede analisi di *business plan* predisposti dalle imprese e validati dall'Autorità ma che utilizza anche i costi *standard* unitari per la determinazione della *baseline* di spesa di capitale;
 - **ROSS-base-T** è la configurazione del modello di regolazione per obiettivi di spesa e di servizio che non prevede analisi di *business plan* predisposti dalle imprese e validati dall'Autorità e che non prevede l'utilizzo in modo estensivo dei costi *standard* unitari per la determinazione della *baseline* di spesa di capitale;
 - **servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas** comprendono:
 - per il settore dell'energia elettrica:
 - a) distribuzione e misura dell'energia elettrica di cui all'articolo 2 del d.lgs 79/99;
 - b) trasmissione e misura dell'energia elettrica di cui all'articolo 2 del d.lgs 79/99 ;
 - per il settore del gas naturale:

- a) servizio di distribuzione e misura del gas naturale su reti interconnesse con il sistema nazionale di trasporto;
- b) servizio di rigassificazione erogato mediante terminali di rigassificazione di Gnl di cui alla lettera p) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 164/00, che appartengono al sistema nazionale del gas, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del medesimo decreto legislativo 164/00, secondo le seguenti precisazioni
 - i. i criteri di regolazione tariffaria si applicano, in termini generali, anche ai terminali cui sia stata riconosciuta un'esenzione, per l'eventuale quota parte di capacità in regime regolato;
 - ii. le unità galleggianti di rigassificazione sono assimilate ai terminali di Gnl purché siano in grado di immettere gas nella rete nazionale di gasdotti per almeno 320 giorni all'anno;
 - iii. i criteri di regolazione tariffaria si applicano anche ai depositi di stoccaggio del Gnl considerati strategici ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 257/16 e dotati di impianti funzionali al processo di rigassificazione che consentono l'immissione di gas naturale nella rete di trasporto;
- c) servizio di stoccaggio di gas naturale erogato da imprese che gestiscono gli impianti di stoccaggio di cui alla lettera q) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 164/00, che appartengono al sistema nazionale del gas, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del medesimo decreto legislativo 164/00;
- d) servizio di trasporto del gas naturale, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera ii), del decreto legislativo 164/00, e di misura sulla rete di trasporto;
- **TIUC** è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in merito agli obblighi di separazione contabile (unbundling contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione di cui all'Allegato A alla deliberazione 24 marzo 2016, 137/2016/R/com, come successivamente modificato e integrato.

Articolo 2

Ambito di applicazione

2.1 Il presente TIROSS 2024-2031 definisce:

- i criteri per la determinazione del costo riconosciuto, comuni a tutti i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas per il periodo 2024-2031,

rilevanti ai fini della determinazione del vincolo ai ricavi ammessi delle imprese;

- alcuni principi generali per la definizione di parametri specifici che si applicano nei periodi di regolazione relativi ai singoli servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas che si avviano nel periodo 2024-2031.

TITOLO 2 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3

Durata dei periodi di regolazione

- 3.1 Per tutti i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas naturale i cui periodi di regolazione si avviano tra l'1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2031, la durata del periodo di regolazione è, di norma, pari a quattro anni.

Articolo 4

Acquisizione proiezioni di spesa

- 4.1 In occasione dell'avvio dei procedimenti per la fissazione dei criteri di regolazione specifici relativi a ciascun servizio infrastrutturale regolato, l'Autorità raccoglie *business plan* semplificati, con una profondità temporale pari almeno al periodo di regolazione, per un campione di imprese che copra almeno l'85% del costo del servizio rilevato nell'ultimo anno disponibile e includa, nel caso dei servizi di distribuzione, almeno le tre principali imprese come numero di utenze servite.

Articolo 5

Disposizioni generali in materia tariffaria (c.d. tariff decoupling)

- 5.1 Per ciascun servizio infrastrutturale regolato dei settori elettrico e gas sono definiti i corrispettivi che dimensionano il vincolo ai ricavi ammessi delle imprese e le tariffe rilevanti ai fini dell'uso delle infrastrutture, che per i servizi di distribuzione assumono la denominazione di tariffe obbligatorie.
- 5.2 Il bilanciamento tra i ricavi effettivi e il ricavo ammesso delle imprese è garantito da appositi meccanismi di perequazione. Eventuali squilibri di perequazione sono coperti mediante apposite componenti delle tariffe per l'uso della rete.

- 5.3 Nelle regolazioni specifiche per ciascun servizio possono essere definiti meccanismi di perequazione in acconto.

Articolo 6

Criteria generali per l'ammissibilità ai riconoscimenti tariffari

- 6.1 Sono ammissibili ai riconoscimenti tariffari i costi operativi e le spese di capitale che rispettino criteri di economicità ed efficienza, allocativa e produttiva, e siano compatibili con la sicurezza e la qualità del servizio.
- 6.2 I costi operativi, ai fini dei riconoscimenti tariffari, devono essere riportati nelle attività e nei comparti dei conti annuali separati predisposti ai sensi del TIUC, relativi ai singoli servizi interessati dai riconoscimenti tariffari, come identificati in occasione della fissazione della definizione della regolazione tariffaria di periodo specifica per ciascun servizio.
- 6.3 La spesa di capitale, per singoli cespiti acquisiti al di fuori di processi di aggregazione societaria o realizzati all'interno dell'impresa, è pari al costo d'acquisizione del cespite al momento della sua prima utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso, come risulta dalle fonti contabili obbligatorie. Dalla valorizzazione a costo storico sono escluse: rivalutazioni economiche e monetarie, altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, oneri promozionali, concessioni, ivi inclusi oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, avviamento.
- 6.4 Per l'acquisizione di cespiti all'interno di processi di aggregazione societaria, ai fini tariffari la valorizzazione dei cespiti è effettuata in modo tale che l'onere posto in capo ai clienti finali non sia superiore a quello che i medesimi avrebbero sostenuto per la remunerazione del capitale e gli ammortamenti nell'ipotesi di continuità nella gestione.

TITOLO 3

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 7

Recuperi di efficienza conseguiti alla data di cut-off

- 7.1 I maggiori recuperi di efficienza conseguiti nei periodi di regolazione precedenti la data di *cut-off* e non completamente restituiti alle imprese in tale data, sono riconosciuti in continuità di criteri, e sono considerati come un elemento aggiuntivo

del vincolo ai ricavi ammessi relativo al primo periodo di regolazione che si avvia dopo la data di *cut-off*.

Articolo 8

Discontinuità nell'applicazione dei tassi di inflazione

- 8.1 In sede di prima applicazione delle disposizioni in materia di inflazione contenute nel presente TIROSS, in occasione della definizione delle regole relative a ciascun servizio infrastrutturale regolato, sono adottate misure per garantire continuità nell'aggiornamento per l'inflazione, evitando sovra- o sotto-riconoscimento degli effetti inflattivi.

SEZIONE II

TRATTAMENTO DELLA SPESA TOTALE SOSTENUTA DOPO LA DATA DI *CUT-OFF*

TITOLO 1 *BASELINE DI SPESA TOTALE*

Articolo 9

Definizione della baseline di spesa totale

- 9.1 La *baseline di spesa totale* per ciascun anno t del periodo di regolazione, espressa a prezzi dell'anno t , è pari alla somma di:
- *baseline* di spesa di capitale;
 - *baseline* dei costi operativi.
- 9.2 *Ex ante*, la *baseline* dei costi operativi è determinata in via provvisoria:
- per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica e del gas su base unitaria (euro/punto di prelievo o euro/punto di riconsegna), a prezzi stimati dell'anno t , individuati sulla base delle aspettative di andamento dei prezzi al consumo in Italia rese disponibili dalla Banca d'Italia, e a quantità stimate per lo stesso anno t (${}_{provv}^{opex}bl_t^{\overline{pt},qt}$);
 - per i servizi di trasporto del gas naturale, per il servizio di trasmissione, per il servizio di stoccaggio e per il servizio di rigassificazione del gas naturale, a prezzi stimati dell'anno t , individuati sulla base delle aspettative di andamento dei prezzi al consumo in Italia rese disponibili dalla Banca d'Italia (${}_{provv}^{opex}bl_t^{\overline{pt}}$).
- 9.3 *Ex post*, la *baseline* dei costi operativi è determinata in via definitiva:
- per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica e del gas su base unitaria (euro/punto di prelievo o euro/punto di riconsegna), a prezzi dell'anno t e a quantità effettive per lo stesso anno t (${}_{def}^{opex}bl_t^{pt,qt}$);
 - per i servizi di trasporto del gas naturale, per il servizio di trasmissione, per il servizio di stoccaggio e per il servizio di rigassificazione del gas naturale, a prezzi dell'anno t (${}_{def}^{opex}bl_t^{pt}$).

- 9.4 La *baseline* di spesa di capitale, nel caso di applicazione del *ROSS-base*:
- per i cespiti gestiti con logiche di riconoscimento passante, è determinata *ex post* ed è pari alla spesa di capitale effettiva, espressa a prezzi dell'anno t , inclusiva della spesa relativa a cespiti che non sono ancora entrati in esercizio (${}^{capex, LIC}_{def} bl_t^{pt}$);
 - per i cespiti con valutazione a costi *standard* unitari, è determinata *ex post* ed è pari alla somma dei prodotti dei costi *standard* unitari, espressi a prezzi dell'anno t , per le quantità effettivamente realizzate nel medesimo anno t (${}^{capex}_{def} bl_t^{pt, qt}$).
- 9.5 Ai fini del confronto con la spesa effettiva, espressa a prezzi dell'anno t , si somma la *baseline* dei costi operativi calcolata *ex post* in via definitiva e la *baseline* della spesa di capitale determinata *ex post*.

Articolo 10

Aggiornamento della baseline per l'inflazione

- 10.1 I dati relativi a spese di capitale sono aggiornati sulla base del valore medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, assumendo come base uguale a 1 il valore riferito all'anno t .
- 10.2 I dati relativi ai costi operativi sono aggiornati sulla base del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dall'anno $t-1$ all'anno t rilevato dall'Istat;
- 10.3 I valori del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e i valori del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat sono uguali per tutti i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas e sono fissati annualmente con deliberazione dell'Autorità.

Articolo 11

Aggiornamento della baseline dei costi operativi

- 11.1 Oltre agli aggiornamenti per l'inflazione, negli anni successivo al primo di ciascun periodo di regolazione la *baseline* dei costi operativi è aggiornata in ciascun anno in base:
- al tasso di riduzione annuale dei costi riconosciuti a copertura dei costi operativi (*x-factor*) di cui all'Articolo 12;

- al tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e da mutamenti del quadro normativo, di cui all'Articolo 13;
- al tasso di variazione collegato alla realizzazione di nuovi investimenti di cui all'Articolo 14.

Articolo 12

Tasso di riduzione annuale dei costi riconosciuti a copertura dei costi operativi (X-factor)

- 12.1 Il tasso di riduzione annuale dei costi annuali riconosciuti a copertura dei costi operativi (*X-factor*) è fissato in occasione delle regolazioni specifiche di ciascun servizio infrastrutturale, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 19, sulla base di una valutazione prospettica dei costi e dell'andamento dei costi effettivi nel periodo regolatorio precedente, ed è costante per tutto il periodo di regolazione.

Articolo 13

Meccanismi di gestione delle incertezze relative ai costi operativi (Y-factor)

- 13.1 Il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e da mutamenti del quadro normativo è fissato *ex post* per ciascun servizio infrastrutturale regolato sulla base di specifiche istruttorie volte ad accertare l'entità degli effetti prodotti da tali eventi.
- 13.2 In ragione di esigenze di stabilità della regolazione, per variazioni con impatti cumulati inferiori all'1% dei ricavi tariffari il tasso di variazione è assunto pari a zero.

Articolo 14

Tasso di variazione per la copertura di costi incrementali legati a nuovi investimenti (Z-factor)

- 14.1 Qualora siano realizzati investimenti rilevanti che comportino modifiche significative dei costi operativi non intercettate dalla variazione delle variabili di scala utilizzate nell'ambito del *price-cap*, si procede alla determinazione del tasso di variazione per la copertura di costi incrementali legati a nuovi investimenti.
- 14.2 Per l'attivazione dello *Z-factor* sono necessarie entrambe le seguenti condizioni:

- sia possibile dimostrare che si tratti di costi incrementali rispetto ai costi operativi sostenuti in precedenza;
 - sia possibile dimostrare che l'aumento del costo operativo sia riconducibile alla realizzazione dei nuovi investimenti.
- 14.3 In ragione di esigenze di stabilità della regolazione, per variazioni con impatti cumulati inferiori all'1% dei ricavi tariffari il tasso di variazione è assunto pari a zero.

Articolo 15

Principi generali per l'individuazione delle voci di costo relative a costi operativi ammissibili ai riconoscimenti tariffari

- 15.1 I costi operativi ammissibili alle determinazioni del costo riconosciuto comprendono tutte le voci di costo di natura ricorrente non anomale relative al servizio infrastrutturale regolato, che debbano trovare copertura nelle tariffe, al netto di eventuali ricavi non tariffari, dei costi attribuibili ad altre attività, dei ricavi per vendita interna di beni e servizi e dei costi capitalizzati. In occasione della definizione della regolazione specifica di ciascun servizio infrastrutturale regolato sono individuati attività e comparti dei rendiconti annuali separati a cui tali determinazioni sono riferite.
- 15.2 Sono escluse le voci per le quali la copertura è già implicitamente garantita nei meccanismi di regolazione (ad esempio tramite la remunerazione del rischio), o in relazione alle quali il riconoscimento risulta non compatibile con un'attività svolta in regime di monopolio. Sono altresì escluse le voci relative a versamenti alla CSEA per perequazioni, oneri e altre partite di giro.
- 15.3 In generale non sono riconosciute le voci di costo relative a:
- accantonamenti e rettifiche operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie;
 - gli oneri finanziari e le rettifiche di valore di attività finanziarie;
 - costi connessi all'erogazione di liberalità;
 - costi pubblicitari e di *marketing*, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari la cui copertura non sia assicurata da disposizioni specifiche;
 - oneri per sanzioni, penali, risarcimenti automatici e simili (comprese le penali relative ai meccanismi definiti dall'Autorità);
 - oneri straordinari;
 - spese processuali in cui la parte è risultata soccombente;

- gli oneri per le assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi;
 - partite relative a voci di natura residuale, quali gli altri costi.
- 15.4 In occasione della definizione della regolazione tariffaria specifica di ciascun servizio sono valutate le specificità dei singoli servizi, con riferimento ad esempio a voci di costo che o trovano riconoscimento in specifiche voci di ricavo o componenti tariffarie (es. consumi energetici del servizio di trasporto o servizio di rigassificazione) o sono escluse dal riconoscimento per peculiarità del servizio (es. servizio alternativo carri bombolai per cause imputabili al gestore).

TITOLO 2 INCENTIVI ALL'EFFICIENZA

Articolo 16

Criteria generali per il calcolo degli incentivi all'efficienza

- 16.1 Gli incentivi all'efficienza sono calcolati in funzione della differenza tra la spesa totale di riferimento e la spesa totale effettiva (recupero di efficienza totale).
- 16.2 Il recupero di efficienza totale, ai fini della definizione degli incentivi all'efficienza, è ripartito in due quote: recupero di efficienza totale allocato alla gestione operativa e recupero di efficienza totale allocato agli investimenti. La ripartizione è effettuata sulla base di coefficienti di ripartizione fissati *ex ante* dall'Autorità in occasione della definizione della regolazione tariffaria per ciascun servizio infrastrutturale regolato.

Articolo 17

Sharing del recupero di efficienza totale allocato agli investimenti

- 17.1 I recuperi di efficienza totale allocati agli investimenti sono ripartiti tra imprese e utenti del servizio sulla base di un coefficiente di *sharing* fissato dall'Autorità per ciascun servizio infrastrutturale regolato pari al 70%-80% [*range* indicato nel dco, nel provvedimento finale sarà fissato un unico valore].
- 17.2 Il coefficiente di *sharing* individua la quota delle maggiori/minori efficienze da trasferire agli utenti del servizio.
- 17.3 L'incentivo all'efficienza degli investimenti è pari al prodotto del recupero di efficienza totale allocato agli investimenti per il coefficiente di incentivo (pari a 1 – il coefficiente di *sharing*).

Articolo 18

Menu degli incentivi per la quota del recupero di efficienza totale allocata alla gestione operativa

- 18.1 Per la gestione della quota del recupero di efficienza allocato alla gestione operativa all'inizio di ciascun periodo di regolazione specifico di servizio, le imprese possono scegliere tra uno *schema a basso potenziale di incentivo* (SBP) e uno *schema ad alto potenziale di incentivo* (SAP). Tale scelta vale per il singolo periodo regolatorio e non può essere modificata all'interno del medesimo periodo.

Articolo 19

Schema a basso potenziale di incentivo

- 19.1 L'*X-factor* per l'aggiornamento della *baseline* dei costi operativi è fissato pari a zero per tutto il periodo di regolazione.
- 19.2 In ciascun anno del periodo di regolazione l'incentivo all'efficienza operativa (ossia la quota parte lasciata alle imprese del recupero di efficienza totale allocato alla gestione operativa) è pari:
- 1) al 100% del recupero di efficienza totale allocato alla gestione operativa, al netto dei recuperi di efficienza già conseguiti nel corso dello stesso periodo di regolazione, nell'anno in cui il recupero di efficienza medesimo è conseguito;
 - 2) al 20%-30% [*range* indicato nel dco, nel provvedimento finale sarà fissato un unico valore] del recupero di efficienza totale allocato alla gestione operativa, al netto dei recuperi di efficienza già conseguiti nel corso dello stesso periodo di regolazione, nei tre anni successivi a quello in cui il recupero di efficienza medesimo è conseguito
- 19.3 Nel caso in cui i recuperi di efficienza totale siano negativi le imprese trattengono il 100% delle minori efficienze allocate alla gestione operativa nell'anno in cui le medesime minori efficienze sono rilevate e il 70%-80% delle minori efficienze allocate alla gestione operativa nei tre anni successivi.

Articolo 20

Schema ad alto potenziale di incentivo

- 20.1 Nell'opzione ad alto potenziale di incentivo la *baseline* dei costi operativi è definita prevedendo un ulteriore recupero di efficienza rispetto a quello incorporato nella

baseline definita per il caso base, tenendo conto della *performance* di efficienza operativa del periodo regolatorio precedente.

- 20.2 In ciascun anno del periodo di regolazione l'incentivo all'efficienza operativa (ossia la quota parte lasciata alle imprese delle maggiori efficienze totali allocate alla gestione operativa è pari:
- 1) al 100% del recupero di efficienza totale allocato alla gestione operativa, al netto dei recuperi di efficienza già conseguiti nel corso dello stesso periodo di regolazione, nell'anno in cui il recupero di efficienza medesimo è conseguito;
 - 2) all'80%-100% del recupero di efficienza totale allocato alla gestione operativa, al netto dei recuperi di efficienza già conseguiti nel corso dello stesso periodo di regolazione, nei tre anni successivi a quello in cui il recupero di efficienza medesimo è conseguito
- 20.3 Nel caso in cui i recuperi di efficienza totale siano negativi le imprese trattengono il 100% delle minori efficienze allocate alla gestione operativa nell'anno in cui le medesime minori efficienze sono rilevate e il 20%-30% delle minori efficienze allocate alla gestione operativa nei tre anni successivi.

Articolo 21

Baseline per i costi operativi per il primo anno del periodo regolatorio successivo

- 21.1 La *baseline* relativa ai costi operativi per il primo anno del periodo regolatorio successivo è determinata in funzione:
- dei costi operativi effettivi rilevati nei primi tre anni del periodo regolatorio precedente e sulla base della stima dei costi operativi per il quarto anno del periodo regolatorio precedente;
 - del numero di punti serviti nei primi tre anni del periodo regolatorio precedente e sulla base della stima del numero di punti serviti per il quarto anno del periodo regolatorio precedente (nel caso di fissazione di *baseline* unitaria per punto servito);
 - dell'attesa di recupero di produttività dal quarto anno del periodo regolatorio precedente al primo anno del periodo regolatorio successivo.

Articolo 22

Bundling di attività

- 22.1 Le attività di misura sono considerate congiuntamente alle attività di gestione delle infrastrutture ai fini della determinazione delle efficienze conseguite.

Articolo 23

Meccanismo di monitoraggio

- 23.1 L'Autorità attiva un meccanismo di monitoraggio dell'andamento delle spese di capitale e dell'avanzamento fisico degli investimenti
- 23.2 In ciascun anno è calcolato un indice dei costi degli investimenti, secondo la seguente formula:

$$I_t = \frac{\sum_c \frac{SC_{t,c}}{dfl_t}}{\sum_c \frac{SC_{t-1,c} Q_{t,c}}{Q_{t-1,c}}} \leq 1.$$

dove:

- $SC_{t,c}$ è la spesa di capitale, a prezzi correnti, della categoria di cespiti c , nell'anno t ;
- $Q_{t,c}$ è la quantità di cespiti della categoria c realizzati nell'anno t
- dfl_t è il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi dall'anno $t-1$ all'anno t .

La granularità delle categorie di cespiti da considerare per il monitoraggio è fissata per ciascun servizio infrastrutturale regolato.

- 23.3 In base agli esiti del monitoraggio l'Autorità nel periodo regolatorio successivo specifico per ciascun servizio regolato valuterà se introdurre specifici correttivi.

TITOLO 3

SPESA AMMISSIBILE AI RICONOSCIMENTI TARIFFARI

Articolo 24

Spesa ammessa ai riconoscimenti tariffari

- 24.1 In ciascun anno del periodo di regolazione la spesa ammessa ai riconoscimenti tariffari è pari alla somma della spesa effettiva totale e degli incentivi all'efficienza degli investimenti e degli incentivi all'efficienza operativa.

Articolo 25

Tassi di capitalizzazione

- 25.1 Nel caso di applicazione del *ROSS-base* i tassi di capitalizzazione sono fissati, con decisione motivata, in occasione della definizione della regolazione tariffaria di

ciascun servizio, sulla base delle valutazioni retrospettive e prospettive, pesate in funzione delle specificità di ciascun servizio.

- 25.2 I tassi di capitalizzazione possono essere fissati in modo omogeneo per tutte le imprese del servizio o essere differenziati per impresa o *cluster* di imprese, nel caso dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica e del gas.

Articolo 26 *Slow money*

26.1 La quota *slow money* è pari alla somma:

- del prodotto della spesa effettiva di capitale (${}^{capex}_{def}bl_t^{pt}$), al netto della spesa di capitale relativa a immobilizzazioni in corso (${}^{capex,LIC}_{def}bl_t^{pt}$), per il tasso di capitalizzazione di cui all'Articolo 25;
- del prodotto della quota del recupero di efficienza allocata agli investimenti per il coefficiente di incentivo all'efficienza degli investimenti di cui al comma 17.3.

26.2 La quota *slow money* si compone di:

- a) quota relativa a cespiti non entrati in esercizio, determinata sulla base della spesa effettiva, che incrementa il saldo delle immobilizzazioni in corso;
- b) quota che incrementa in ciascun anno il valore delle immobilizzazioni lorde relativa agli investimenti realizzati successivamente alla data di *cut-off*, pari alla quota di cui al comma 26.1.

26.3 La quota *slow money* è disaggregata in n tipologie di cespiti ai fini del calcolo degli ammortamenti sulla base della composizione della spesa per gli investimenti dell'anno entrati in esercizio.

Articolo 27 *Fast money*

27.1 La quota *fast money* è determinata sottraendo dalla spesa ammissibile ai riconoscimenti tariffari, al netto della spesa di capitale relativa a immobilizzazioni in corso, la quota *slow money*.

SEZIONE III

CAPITALE INVESTITO AI FINI REGOLATORI

TITOLO 1 ASPETTI GENERALI

Articolo 28

Composizione del capitale investito ai fini regolatori

- 28.1 Il capitale investito ai fini regolatori è costituito dalle seguenti componenti:
- a) immobilizzazioni lorde relative a cespiti in esercizio alla data di *cut-off*;
 - b) fondo ammortamento relativo ai cespiti in esercizio alla data di *cut-off*;
 - c) valore netto dei contributi pubblici in conto capitale e contributi privati esistenti alla data di *cut-off*;
 - d) immobilizzazioni lorde relative a cespiti entrati in esercizio successivamente alla data di *cut-off*;
 - e) fondo ammortamento relativo ai cespiti entrati in esercizio successivamente alla data di *cut-off*;
 - f) valore dei contributi pubblici in conto capitale e contributi privati successivi alla data di *cut-off*;
 - g) immobilizzazioni in corso;
 - h) altre partite (fondo trattamento fine rapporto, capitale circolante netto, ecc.).
- 28.2 Il capitale investito ai fini regolatori è aggiornato annualmente sulla base del tasso medio annuo di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi relativo ai dodici mesi precedenti rilevato dall'Istat. Il capitale investito rilevante per le determinazioni tariffarie dell'anno t è espresso a moneta $t-1$ ovvero è aggiornato con il deflatore degli investimenti fissi lordi con base 1 per l'anno $t-1$.

TITOLO 2 COMPONENTI DEL CAPITALE INVESTITO RELATIVE A CESPITI ESISTENTI ALLA DATA DI *CUT-OFF*

Articolo 29

Partite relativi a cespiti in esercizio alla data di cut-off

- 29.1 Il valore delle immobilizzazioni lorde e dei fondi ammortamento (o il valore delle immobilizzazioni nette nei casi in cui non sia disponibile la disaggregazione tra valori lordi e ammortamenti), dei contributi pubblici e privati relativi a cespiti

esistenti alla data di *cut-off* è pari al valore regolatorio alla medesima data, ottenuto applicando i criteri di regolazione pro-tempore vigenti.

- 29.2 Le partite di cui al precedente comma 29.1 possono essere sommate algebricamente ai fini del loro successivo aggiornamento, nel caso in cui per il singolo servizio infrastrutturale regolato si opti per l'approccio semplificato in cui tutto il capitale investito non ammortizzato alla data di *cut-off* venga restituito in un periodo di tempo prefissato.

Articolo 30

Aggiornamento annuale del valore delle partite relative a cespiti in esercizio alla data di cut-off

- 30.1 Negli anni successivi al primo anno del periodo regolatorio, il valore delle partite di cui al precedente Articolo 29 è gestito in continuità con i criteri regolatori previgenti e eventualmente aggregato ai sensi del comma 29.2 e in particolare è:
- rivalutato sulla base del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, come pubblicato dall'Autorità;
 - aggiornato sottraendo gli ammortamenti e le dismissioni.

Articolo 31

Dismissioni di cespiti esistenti alla data di cut-off

- 31.1 Le dismissioni di cespiti esistenti alla data di *cut-off* possono essere valutate su basi convenzionali, utilizzando tassi di dismissione che sono fissati all'inizio del periodo regolatorio per ciascun servizio.

TITOLO 3

COMPONENTI DEL CAPITALE INVESTITO RELATIVE A CESPITI ENTRATI IN ESERCIZIO SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI *CUT-OFF*

Articolo 32

Immobilizzazioni lorde relative a cespiti entrati in esercizio successivamente alla data di cut-off

- 32.1 Il valore delle immobilizzazioni lorde relative a cespiti entrati in esercizio successivamente alla data di *cut-off* è:

- incrementato in ciascun anno dalla quota *slow money* relativa ai cespiti entrati in esercizio, di cui al comma 29.2, lettera b);
- ridotto in ciascun anno t dai nuovi contributi pubblici e privati percepiti nell'anno $t-1$;
- rivalutato sulla base del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, come pubblicato dall'Autorità.

Articolo 33

Fondo ammortamento relativo ai cespiti entrati in esercizio successivamente alla data di cut-off

33.1 Il fondo ammortamento delle immobilizzazioni lorde (al netto dei contributi pubblici e privati) dei cespiti entrati in esercizio successivamente alla data di *cut-off* è:

- incrementato in ciascun anno dalla quota di ammortamento di cui all'Articolo 38;
- rivalutato sulla base del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, come pubblicato dall'Autorità.

Articolo 34

Immobilizzazioni in corso

34.1 Il valore delle immobilizzazioni in corso esistenti al 31 dicembre di ciascun anno t è determinato come somma algebrica di:

- valore delle immobilizzazioni in corso esistenti al 31 dicembre dell'anno $t-1$ (assunto con segno positivo);
- nuovi lavori in corso che si sono formati nell'anno t (assunti con segno positivo);
- lavori in corso esistenti al 31 dicembre dell'anno $t-1$ che sono entrati in esercizio (assunto con segno negativo).

Articolo 35

Altre partite

35.1 Le altre partite comprendono capitale circolante netto e poste rettificative. Tali partite possono essere assunte in via parametrica pari a una percentuali prefissata del valore delle immobilizzazioni lorde dei cespiti entrati in esercizio, al netto di fondo

ammortamento e contributi pubblici e privati (ossia delle immobilizzazioni nette riconosciute ai fini tariffari).

- 35.2 Ove applicabili, le percentuali da applicare sono determinate, con decisione motivata, in occasione della definizione della regolazione tariffaria specifica di ciascun servizio, tenendo conto delle specificità dei singoli servizi. Le percentuali da applicare sono stabilite in misura fissa per tutto il periodo di regolazione o possono essere fatte variare annualmente, con decisione motivata.

SEZIONE IV

COSTO DEL CAPITALE

TITOLO 1

TASSO DI REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO

IN QUESTO TITOLO SONO RIPORTATE LE DISPOSIZIONI DEL TIWACC

TITOLO 2

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO

Articolo 36

Remunerazione del capitale investito netto ai fini regolatori

- 36.1 La remunerazione del capitale investito è calcolata applicando i valori del WACC di cui alla Tabella x al valore del capitale investito ai fini regolatori di cui all'Articolo 28.
- 36.2 I criteri di regolazione tariffaria specifici dei servizi infrastrutturali regolati elettricità e gas possono prevedere una differente remunerazione delle immobilizzazioni in corso.

TITOLO 3 AMMORTAMENTI

Articolo 37

Ammortamento dello stock di cespiti esistenti alla data di cut-off

- 37.1 Il valore netto dello *stock* di cespiti esistenti alla data di *cut-off* è ammortizzato in continuità con criteri regolatori previgenti o, in caso di aggregazione di cui al comma 29.2, in quote annuali costanti.
- 37.2 L'aliquota di ammortamento è un parametro specifico di ciascun servizio. L'aliquota di ammortamento in caso di aggregazione di cui al comma 29.2 è definita tenendo conto delle esigenze di equità, finanziabilità degli investimenti delle imprese e di sostenibilità economica del costo del servizio da parte dei clienti finali.

Articolo 38

Ammortamento dello stock di cespiti entrati in esercizio dopo il cut-off

- 38.1 L'ammortamento dei cespiti entrati in esercizio dopo il *cut-off* è effettuato sulla base delle aliquote di ammortamento previste per ciascuna tipologia di cespiti.
- 38.2 Le aliquote di ammortamento relative ai cespiti specifici di ciascun servizio sono determinate in occasione della definizione delle regolazioni specifiche di ciascun servizio.
- 38.3 Le vite utili regolatorie dei cespiti che non riflettono le specificità di settore o servizio sono le seguenti:
- | | |
|--|----------|
| • Fabbricati industriali | 40 anni |
| • ICT | 5 anni |
| • Immobilizzazioni immateriali | 5 anni |
| • Macchine d'ufficio, mezzi di trasporto, telefoni cellulari | 5 anni |
| • Altre immobilizzazioni materiali | 10 anni. |

SEZIONE V

RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO DELLA SPESA

TITOLO 1

RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

Articolo 39

Raccolte dati

- 39.1 Con determina del Direttore DIEU vengono definiti i criteri di rendicontazione della spesa e le modalità di riconciliazione dei dati trasmessi ai fini tariffari con i dati dei rendiconti annuali separati.

SEZIONE VI

ANALISI DEI RENDIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI

[QUESTA PARTE SARA' INSERITA IN ESITO ALLA CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA' DEL GRUPPO DI LAVORO]